

Regolamento Sportello Help Web Reputation Giovani

FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità

1. Lo "Sportello Help Web Reputation Giovani", di seguito "Sportello", è istituito al fine di assicurare a livello territoriale regionale una funzione di tutela di reputazione e identità digitali e del corretto e responsabile uso delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione dei cittadini residenti in Lombardia, con particolare attenzione ai minori di età. L'attività dello Sportello è altresì finalizzata allo studio, ricerca e analisi del cyberbullismo, con lo scopo di implementare le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della Delibera Co.Re.Com. n. 10 del 27 marzo 2017 e successive modifiche e disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dello "Sportello".

Art. 2 Definizioni

1. Con il termine "Sportello" si intende l'attività di prevenzione e tutela di reputazione e identità digitali dei cittadini residenti in Lombardia, volta all'educazione e all'assistenza al cittadino affinché possa identificare, nel quadro normativo vigente, le migliori vie, legali e tecnologiche, per tutelarsi nella maniera più efficace possibile.
2. Con il termine "Co.Re.Com." si intende il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, organo composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dai membri eletti dal Consiglio Regionale.
3. Con il termine "Dirigente" si intende il Dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com.

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 3 Composizione

1. Il Dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com. adotta le misure organizzative ed operative al fine di garantire il miglior andamento dello Sportello; lo Sportello opera mediante personale, a ciò incaricato, dal Dirigente del Co.Re.Com., in possesso dei necessari requisiti di competenza e di esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici e, specificamente, nel settore digitale e che diano altresì garanzia di assoluta imparzialità.

Art. 4 Funzionamento

1. Per il corretto svolgimento delle attività dello “Sportello”, il Dirigente incarica il personale preposto attribuendo compiti specifici e istruttori che si concretano tra l’altro in:
 - accoglienza dell’utente, previo appuntamento telefonico, presso l’Ufficio del Corecom o presso un suo distaccamento all’uopo indicato;
 - ricezione della richiesta di tutela;
 - analisi dei profili giuridici e tecnologici connessi al caso esposto;
 - valutazione delle possibili soluzioni e correlata predisposizione di indicazioni procedurali per la messa in opera di azioni finalizzate al ripristino della reputazione digitale;
 - attività di informazione per rendere edotto il richiedente circa le corrette modalità di redazione di istanze qualora sia necessario interpellare i gestori delle piattaforme o l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati o la Polizia Giudiziaria a seconda della gravità del fatto.
2. I richiedenti si rivolgono allo Sportello personalmente, esibendo un documento di riconoscimento.
3. Per il corretto svolgimento dell’attività dello “Sportello”, il Co.Re.Com. può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, esterni alla struttura, esperti nella materia della reputazione digitale, nei suoi profili giuridici e/o tecnologici e/o educativi.

Art. 5

Requisiti per l’ammissibilità

1. Possono rivolgersi allo “Sportello” le persone fisiche residenti in Lombardia che al momento della richiesta di intervento ritengano di aver subito una lesione della propria reputazione, personalità, identità o dignità digitali, o ritengano altresì di essere stati vittima di fenomeni di cyberbullismo, purché l’interesse leso non sia riconducibile alla sola sfera professionale del richiedente.
2. Possono rivolgersi allo Sportello i minori ultraquattordicenni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, che abbia subito una lesione alla propria reputazione, personalità, identità o dignità digitali.

Art. 6

Competenze dello Sportello

1. Lo “Sportello” interviene su richiesta di parte e fornisce supporto nei seguenti casi:
 - se sono stati diffusi sui canali/piattaforme digitali video, immagini, foto, scritti personali o corrispondenza senza che l’interessato ne fosse al corrente;
 - se sono stati diffusi sui canali/piattaforme digitali dati o informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, vita privata) senza che l’interessato ne fosse al corrente;
 - se sono stati pubblicati sui canali/piattaforme digitali articoli, commenti, immagini, video offensivi della reputazione, della dignità o dell’immagine della persona interessata;

- se sono stati pubblicati sui canali/piattaforme digitali articoli, commenti, immagini, video umilianti o discriminatori che riguardano l'interessato, a causa dell'età, del sesso o dell'orientamento sessuale, della disabilità, dell'etnia, della religione.

Art. 7

Attività di prevenzione

1. Al fine di contribuire a migliorare la consapevolezza e la prudenza nell'utilizzo della "Rete", con particolare riferimento ai *social network*, il Co.Re.Com., in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, può organizzare corsi informativi/formativi gratuiti presso gli istituti scolastici della regione, o in altre sedi istituzionali, rivolti a studenti, docenti e genitori. La docenza è affidata a personale qualificato che abbia competenze riconosciute e documentate attinenti agli argomenti correlati alla *digital reputation* e al *cyberbullismo*.
2. Per sensibilizzare sulla tematica e rafforzare sempre più le azioni di intervento a livello regionale, il Co.Re.Com. - rappresentato dal Presidente o da soggetti da lui delegati - promuove iniziative contro il *cyberbullismo* anche attraverso convegni, tavole rotonde, dibattiti nonché per mezzo di ricerche affidate a esperti del settore.

Art. 8

Privacy e obbligo di riservatezza

1. Il personale assegnato allo "Sportello" è tenuto al rispetto di ogni dovere di riservatezza.
2. E' tenuto altresì al rigoroso rispetto del segreto d'Ufficio nei confronti dei soggetti coinvolti, della casistica trattata e di ogni altro elemento costitutivo della richiesta di intervento.
3. Tutti i dati raccolti sono trattati dallo "Sportello", ove possibile, in forma anonima o pseudonimizzata. I dati raccolti non vengono custoditi dallo Sportello se non in forma anonima e al solo scopo di realizzare studi o ricerche sui comportamenti online e sulle più comuni modalità di violazione dei diritti.
4. Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Lombardia. Per l'esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 3 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), è possibile rivolgersi al Dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com., responsabile del trattamento, inviando apposita richiesta all'indirizzo: corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione attraverso deliberazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne viene data diffusione e conoscenza attraverso la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet www.corecomlombardia.it